



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 06 febbraio 2019
Rif RM 05.02.2019//3885

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il sussidio per la promozione dei trasporti pubblici

Il Municipio richiamati l'articolo 192 LOC, l'articolo 44 RaLOC e in applicazione del Regolamento comunale per la promozione dei trasporti pubblici

ordina

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza definisce le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per la promozione dei trasporti pubblici.

Art. 2 Beneficiari

¹Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento, le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

²Ogni richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Biasca da almeno 6 mesi.

³Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo.

Art. 3 Sussidio

¹Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno corrisponde a

- CHF 50.00 per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 100.00 per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.

²L'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale.

³Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei contributi cessa con semplice avviso all'utenza.

⁴Il contributo decade se la persona non si annuncia all'ufficio amministrazione comunale sociale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

⁵Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trasmesse ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 4 Modalità di pagamento

¹Chi desidera ottenere il contributo comunale per la promozione dei trasporti pubblici deve presentare la richiesta (con la relativa documentazione) presso l'ufficio Amministrazione comunale e sociale.

²Verificato il diritto, il sussidio è versato sul conto bancario/postale indicato dal richiedente.

³Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di accedere al sussidio.

Art. 5 Carte giornaliere

¹Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 a un massimo di 5 unità.

²Il prezzo di vendita per i domiciliati ammonta al minimo a CHF 30.00 e al massimo a CHF 100.00. Per i non domiciliati, il prezzo viene maggiorato da un minimo di CHF 5.00 a un massimo di CHF 10.00.

³Il Municipio definisce annualmente a preventivo il numero di carte giornaliere disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento.

Art. 6 Reclamo e rimborso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al 1 gennaio 2019.

il Sindaco


Loris Galbusera

Per il Municipio:




il Segretario
Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 3885 del 05 febbraio 2019.

Esposta all'albo comunale dal 08 febbraio 2019 al 07 marzo 2019